



**Atleta: M.S.**

**2.2024.2025 - Ricorso per lo scioglimento del tesseramento dell'atleta M.S. dal sodalizio Chorus Volley Bergamo Academy ssdarl.**

La Commissione Tesseramento Atleti composta da:

Avv. Patrizia Soldini (Presidente)

Avv. Cristina Pettinelli (Vicepresidente)

Avv. Veronica Perciballi (Componente)

Avv. Giuseppina Morgante (Componente)

Avv. Carlo Maione (Componente)

Avv. Innocenzo Marcello Di Manno (Componente)

La Commissione, letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all'esito dell'istruttoria e della riunione svolta, da remoto, il 03 ottobre 2024 alla presenza del legale del Sodalizio, Avv. Lucia D'Ercole e dell'Avv. Massimo Della Rosa, legale dei genitori dell'Atleta nonché del padre e dell'atleta di persona

**PREMESSO IN FATTO**

L'atleta è stata tesserata per la stagione 2024/25 dalla CHORUS VOLLEY – BERGAMO ACADEMY SSDARL.

Ai sensi dell'art. 10 ter, comma 3, dello Statuto Federale, il tesseramento si è rinnovato automaticamente in quanto l'atleta nella stagione 2023/24 ha disputato i campionati di serie B2 e di categoria U18 con il sodalizio resistente.

L'atleta, si era trasferita dal proprio Sodalizio d'origine alla Chorus Volley all'inizio della stagione sportiva 2023/24.

L'atleta non ha inviato al Sodalizio di appartenenza la comunicazione via pec di recesso dal tesseramento, prevista dall'art. 10 ter, comma 3, dello Statuto Federale. Al termine della stagione 2023/24, la Ricorrente ha chiesto, invano, alla Chorus Volley di



essere trasferita presso un diverso Sodalizio, individuato nella ASD Volleyball Team Busnago, così da poter svolgere l'attività più vicino a casa ed in orari meno proibitivi. L'Atleta ha proposto ricorso per lo scioglimento del vincolo dalla Società di appartenenza per i seguenti motivi di diritto:

- “Pregiudizio per lo studio”

La Chorus Volley Bergamo svolge la propria attività negli impianti sportivi di Almenno San Bartolomeo (BG), che distano tutti oltre 60 km dall'abitazione dell'Atleta.

Gli allenamenti si svolgevano nelle fasce orarie 19,30 – 22,30 o 20,00 – 22,30.

L'atleta per recarsi agli allenamenti doveva pertanto uscire di casa verso le ore 18,00 e dopo aver preso il treno veniva accompagnata in palestra dalla navetta della società. Dopo l'allenamento ritornava alla propria abitazione non prima delle 24,00, spesso cenando nell'auto del padre che la prelevava al casello autostradale di Agrate, dove veniva accompagnata dai dirigenti della Chorus.

Tali orari hanno inevitabilmente influito sul suo rendimento scolastico ed hanno frequentemente provocato ritardi alle lezioni scolastiche, pertanto l'impegno sportivo così articolato, risulta incompatibile con una regolare frequenza scolastica

- “Rischio per la salute psico-fisica dell'atleta”

I genitori hanno seguito con grande preoccupazione i disagi della figlia nella stagione sportiva 2023/24, per le poche ore di riposo, per una alimentazione non certo ottimale con cene fredde consumate a tarda sera durante il rientro a casa e per i frequenti disagi affrontati nei viaggi per recarsi agli allenamenti, che hanno inciso sulla serenità di Marta provocando inconsueti scatti di irritazione e di nervosismo.

La prosecuzione dell'attività presso la Chorus Volley Bergamo comporta inevitabilmente rischi per la salute psico-fisica e per gli equilibri dell'atleta.

A tal proposito devono essere anche segnalati i frequenti disguidi occorsi durante i trasferimenti tra Milano e Bergamo a causa dei ritardi e degli scioperi dei treni, e/o a



causa della poca puntualità dei servizi di trasporto della Società che hanno spesso costretto l'atleta a lunghe attese nelle stazioni ferroviarie.

- **Per tutti i sopra esposti motivi l'Atleta chiede in via Principale**

deliberare la cessazione del tesseramento che la lega alla S.S.D.AR.L. Chorus Volley Bergamo Academy (codice affiliazione n° 40120554) determinando un giusto indennizzo in favore del Sodalizio, atteso che:

- la prosecuzione dell'attività sportiva dell'Atleta presso la Società resistente comporta inevitabilmente pregiudizi allo studio e rischi per la salute psico-fisica della Tesserata. Si è costituito il Sodalizio contestando ed impugnando la domanda attrice ed eccependo in via preliminare e pregiudiziale

- Inammissibilità della Istanza

L'istanza promossa dall'atleta si palesa inammissibile ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art 29 del Regolamento Affiliazione e Tesseramento.

Nel caso di stipula di un contratto di lavoro sportivo dell'atleta nelle forme e nei modi previsti dalla legge ed in conformità alle previsioni del presente Regolamento, il tesseramento si rinnova di anno in anno sportivo per la durata stabilita dal contratto di lavoro sportivo e ne seguirà le vicende.

L'atleta entra a far parte del gruppo Chorus nella stagione 2023/52024 in forza di un contratto di lavoro sportivo è stata infatti trasferita a titolo oneroso presso la compagine sportiva Chorus che ha corrisposto la somma complessiva di € 12.000,00 in favore della società Visette.

L'atleta, infatti, non ha inviato alcuna pec a titolo di recesso ex art 10 ter statuto Fipav, né ha mai manifestato la volontà di recedere o risolvere il contratto sportivo tutt'ora in corso, la società Chorus ha rinnovato il tesseramento dell'atleta Strada, e pertanto il ricorso risulta improcedibile perché contrario a quanto previsto dal dettato normativo Federale ex art 29 RAT



Il sodalizio precisa che il Consiglio Federale Fipav intervenuto a riformare dapprima lo statuto e di poi il Regolamento affiliazione e tesseramento che disciplina, tra l'altro, lo scioglimento del vincolo sportivo ha statuito, che dalla stagione corrente, 2024/2024 il vincolo può essere sciolto per giusta causa solo in casi di eccezionale gravità.

- Motivo di pregiudizio per lo studio

L'atleta asserisce di voler sciogliere il vincolo sportivo, per una presunta difficoltà a raggiungere la sede del palazzetto.

In merito a ciò, il sodalizio precisa che la distanza tra l'abitazione dell'atleta e la sede del palazzetto è di circa 50 km e tale tragitto è agevolmente garantito dalla linea ferroviaria TRENORD sino alla fermata diretta e senza alcun cambio di Ponte San Pietro, dove poi viene prelevata dalla navetta messa a disposizione delle tessere Chorus.

Per il viaggio di ritorno vi era stato un accordo con i genitori che la società ha sempre rispettato; inoltre l'atleta non è mai rimasta da sola ad attendere l'autista del pullmino, ma era con lei presente il Presidente Sig Sana.

Tuttavia, la società resistente, consapevole dei disagi del gruppo delle atlete di cui fa parte la ricorrente, per la prossima stagione sportiva ha stabilito che gli allenamenti termineranno alle ore 21,00 e gli spostamenti per raggiungere la palestra sono stati ancor più agevolati grazie ad una nuova collaborazione con la società di Monza.

Tale informazione è stata resa nota ai ricorrenti e all'atleta stessa durante la riunione intervenuta lo scorso giugno.

Solo a far tempo della prima decade di luglio, e a stagione sportiva iniziata, i genitori dell'atleta rappresentavano di aver ricevuto la richiesta del sodalizio, limitrofo, Busnago Volley Team.



Tale richiesta, tardiva, non poteva essere accolta dal sodalizio come ampiamente precisato ai genitori e all'atleta. Il sodalizio precisa inoltre che la distanza tra l'abitazione dell'atleta e il palazzetto di Busnago è di circa 40 km ed è garantita, esclusivamente, da mezzi pubblici.

- Sul rischio della salute psico fisica

Il sodalizio evidenzia che non risulta alcuna lamentela e/o rimostranza della atleta nei confronti del sodalizio sia per quel che concerne la distanza sia per quel che riguarda presunte difficoltà scolastiche, se non all'indomani dell'interessamento del Volley team Busnago.

Il sodalizio evidenzia che l'atleta non ha manifestato la propria volontà di recedere dal tesseramento, per tale ragione, la commissione tesseramento chiamata a decidere sulle istanze di scioglimento del vincolo dovrà necessariamente utilizzare criteri più stringenti.

- In via di estremo subordine

pur nell'assoluta convinzione che tale vicenda vada adeguatamente sanzionata da questa Commissione con il rigetto di ogni avversa istanza, si chiede che, nella denegata e non creduta ipotesi in cui questa On. le Commissione propenda per un accoglimento del ricorso, con riconoscimento di un equo indennizzo considerando, oltre il parametro della serie di destinazione dell'atleta:

-l'acquisto dei diritti sportivi dell'atleta Strada dalla società Visette per il valore di € 12.000,00

- esperienze fatte maturare all'atleta in campionati federali;

-il reale valore tecnico raggiunto dall'atleta, comprovato dai risultati sportivi personali e societari raggiunti, grazie alle risorse messe a sua disposizione;

Pertanto la Chorus Volley Bergamo Academy, CHIEDE

“Che l'On.le Commissione adita, contrariis reiectis, valutati i presupposti, le circostanze e i termini, Voglia:



### **-In via pregiudiziale**

Dichiarare l'istanza inammissibile e/o improcedibile per manifesta violazione dell'art 29 Rat per le motivazioni già addotte in narrativa, e contestuale restituzione della tassa di ricorso

### **Nel merito:**

- **rigettare integralmente l'avversa istanza perché infondata in fatto e in diritto** oltre che temeraria e strumentale, e, in ogni caso, in quanto pretestuosi insussistenti non provati tutti i motivi proposti dall'istante a sostegno dello scioglimento del vincolo per giusta causa imputabile al sodalizio, con contestuale restituzione al Sodalizio resistente della tassa ricorso;

### **In via subordinata:**

- nella denegata ipotesi in cui la Commissione dovesse dichiarare lo scioglimento del vincolo, si chiede, fin d'ora, che venga riconosciuto, per le ragioni esposte in narrativa, un equo indennizzo, calcolato sulla base di quanto riportato in atti.

Salvezze istruttorie tutte anche in esito all'avverso comportamento processuale, con le dovute riserve ex art. 66 co. 4 e art. 9 co. 4 del Regolamento Giurisdizionale della FIPAV".

All'udienza i legali delle parti si sono riportati ai loro scritti difensivi ed i genitori hanno insistito nella domanda.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto per le seguenti ragioni di diritto: Si deve premettere che è pacifico tra le parti che l'atleta abbia operato presso il sodalizio di appartenenza con contratto di lavoro sportivo, verso corrispettivo di euro 12.000,00 annui, già versati.

Ai sensi dell'art 10 ter Statuto Federale e 29 RAT, "nel caso di stipula di un contratto di lavoro sportivo, nelle forme e nei modi previsti dalla legge ed in conformità alle



previsioni dei Regolamenti federali, il tesseramento si rinnoverà di anno in anno sportivo per la durata stabilita dal contratto di lavoro sportivo e ne seguirà le vicende”. Quanto alle modalità di scioglimento del vincolo sportivo, che costituisce il presupposto logico-giuridico di tale tipologia contrattuale, gli artt. 10 ter Statuto Federale e 28 Rat stabiliscono che il vincolo sportivo possa essere sciolto unilateralmente per recesso, invero, per stessa ammissione dell’atleta, mai esercitato dalla stessa, con conseguente, sotteso, interesse alla permanenza del tesseramento.

Quanto alla ragione causale del vincolo, in difetto di cause di estinzione ope legis, dovrà avervi riguardo a quanto stabilito dall’art. 32 Rat, come novellato.

Detta disposizione prevede, nel novero dei motivi necessari ad integrare giusta causa tale da incidere sull’esistenza del sinallagma il *“pregiudizio per lo studio o l’attività lavorativa...tale da compromettere la crescita tecnica e la formazione dell’atleta stesso”*.

Nel caso di specie, il sodalizio ha dedotto di aver posto in essere accorgimenti ulteriori rispetto a quelli già adottati in precedenza, per agevolare le attività dell’atleta, quali ad esempio l’anticipazione dell’orario degli allenamenti e l’adozione di un sistema di accompagnamento delle stesse atlete tale da agevolarne il ritorno a casa nelle ore serali. Di contro, l’atleta ricorrente non ha né dedotto né tantomeno fornito la prova dell’esistenza di quelle circostanze gravi ed insuperabili tale da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto. La soluzione alternativa prospettata non appare oltretutto di entità tale da giustificare, fondatamente, il sovertimento del tesseramento in essere. Per le predette ragioni, la CTA,

RIGETTA

Il ricorso per lo scioglimento del vincolo sportivo presentato dalla atleta Marta Strada, nella persona dei genitori esercenti la potestà genitoriale, e, per l’effetto, dispone l’incameramento della tassa ricorsi versata dall’atleta.



Dispone altresì la restituzione della tassa ricorsi al sodalizio, stante il rigetto della domanda.

Affissione albo, 20 Novembre 2024

F.to Il Presidente  
Avv. Patrizia Soldini